

Stato delle modifiche		
Revisione	Data	Modifiche
A	14.05.2025	Prima emissione

La clausola standard di seguito indicata deve essere inserita nei contratti di appalto in cui il committente è Acqualatina. Per i contratti diversi dall'appalto, le definizioni delle parti andranno adattati al format (es. in luogo di “Fornitore” inserire “Controparte”). I termini “Società” (“la società Acqualatina che stipula il presente Contratto”) e “Contratto” (“il presente contratto”) devono essere inseriti tra le definizioni del Contratto con il relativo significato, ove mancanti].

1. Ai fini della presente clausola contrattuale, si applicano le seguenti definizioni:
 - “**Clausola**”: la presente clausola contrattuale denominata “*responsabilità amministrativa e anticorruzione*”.
 - “**Codice Etico**”: il documento recante i valori e principi di comportamento adottati e condivisi da Acqualatina nell’esercizio della propria attività aziendale.
 - “**Familiare**”: il coniuge del soggetto considerato; i nonni, genitori, fratelli e sorelle, figli, nipoti, zii e primi cugini del soggetto considerato e del suo coniuge; il coniuge di ognuna di tali persone; il convivente¹.
 - “**Leggi Anticorruzione**”: la legislazione europea e nazionale in materia di prevenzione e contrasto della corruzione, sia di Pubblici Ufficiali che di privati applicabile. Inoltre, Acqualatina e il proprio Personale potrebbero essere soggetti alle leggi di altri Paesi, incluse quelle di ratifica di Convenzioni Internazionali, che vietano la corruzione di Pubblici Ufficiali e la corruzione tra privati, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) la Convenzione dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei Pubblici Ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali; (ii) la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione; (iii) il Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) emanato negli Stati Uniti e (iv) l’UK Bribery Act emanato nel Regno Unito.
 - “**Modello di organizzazione, gestione e controllo**”: il modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
 - “**Politica aziendale**”: la politica di Acqualatina integrata con gli standard ISO 9001-14001-37001-45001-50001 e disponibile sul sito istituzionale della Società (www.acqualatina.it).
 - “**Personale**”: i membri degli organi sociali, i rappresentanti e i dipendenti di Acqualatina e, in generale, chiunque presta la propria attività professionale per Acqualatina a qualsiasi titolo.
 - “**Pubblico Ufficiale**”:
 - a) chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa;
 - b) chiunque agisca in veste ufficiale in nome, per conto o nell’interesse di (i) una pubblica amministrazione sovranazionale, nazionale, regionale o locale, (ii) un’agenzia, un dipartimento, un ufficio o un organo di una pubblica amministrazione, sovranazionale, nazionale, regionale o locale, (iii) un’impresa di proprietà, controllata o partecipata da una pubblica amministrazione, (iv) un’organizzazione pubblica internazionale, e o (v) un partito politico, un membro di un partito politico o un candidato a una carica politica;
 - c) qualunque incaricato di un pubblico servizio, ossia coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, laddove pubblico servizio significa un’attività che è disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima;
 - d) qualunque Familiare di un Pubblico Ufficiale o altro soggetto, persona fisica o ente, che agisca su suggerimento, richiesta o disposizione o a vantaggio di alcuno dei soggetti o enti di cui alle lettere da a) a

¹ Ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n. 76, recante “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.

c) sopra indicate.

- Sono esclusi lo svolgimento di semplici mansioni di ordine e la prestazione di opera meramente materiale.
- **“Revisore”**: la società di revisione, lo studio legale, la società di indagini forensi, o analogo operatore professionale designato dalla Società per lo svolgimento degli audit previsti dalla presente Clausola.
- **“Standard di Compliance Anticorruzione”**: strumento normativo adottato dalla Società che fornisce un quadro sistemico di riferimento degli strumenti normativi ivi presenti in materia di Anticorruzione.

2. Il [Fornitore] dichiara di conoscere, e si impegna a rispettare, le Leggi Anticorruzione nonché, per quanto a sé applicabili, lo Standard di Compliance Anticorruzione, il Codice Etico e il Modello 231, che contiene la sezione relativa alla prevenzione ed il contrasto della corruzione e la sezione sulle segnalazioni, la Politica aziendale disponibili sul sito istituzionale della Società.
3. Il [Fornitore] dichiara di avere adottato ed efficacemente attuato, e si impegna a mantenere efficacemente in atto per tutta la durata del presente [Contratto], misure idonee a prevenire la commissione, anche tentata, da parte di propri membri degli organi sociali, rappresentanti, dipendenti, collaboratori e/o consulenti, di comportamenti in violazione delle Leggi Anticorruzione e, in generale, delle norme di legge vigenti.
4. Il [Fornitore], nell'ambito dell'esecuzione delle attività oggetto del presente [Contratto], si impegna ad astenersi, e a far sì che i propri membri degli organi sociali, rappresentanti, dipendenti, collaboratori e consulenti si astengano, senza previa comunicazione alla Società e preventivo consenso scritto di quest'ultima:
 - a. dall'aver contatti e/o dall'organizzare/prendere parte a incontri con Pubblici Ufficiali ad eccezione di quelli necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del presente [Contratto];
 - b. dal dare, offrire, elargire, pagare e/o promettere denaro, provvigioni, emolumenti e/o altre utilità, (ivi compresi regali, intrattenimenti, viaggi o qualsiasi altro tipo di beneficio, anche di modico valore o non patrimoniale): (i) a un Pubblico Ufficiale o a un qualunque soggetto privato; (ii) al Personale del Gruppo Acqualatina, suoi Familiari e/o società ad essi riconducibili, oltre i limiti di quanto ammesso dal Codice Etico e dallo Standard di Compliance Anticorruzione;
 - c. dall'autorizzare chiunque a compiere le condotte di cui alle precedenti lettere a. e b.;
 - d. dall'affidare a subappaltatori e/o subfornitori lo svolgimento di attività previste dal presente [Contratto], salva la preventiva autorizzazione scritta della Società. In tale ultima ipotesi di preventiva autorizzazione scritta, il [Fornitore] dovrà comunque ottenere dai menzionati soggetti, prima che inizi lo svolgimento delle predette attività, l'accettazione scritta e vincolante dell'obbligo di rispettare tutto quanto previsto dalla presente Clausola essendo sin d'ora inteso che, in difetto, il [Fornitore] stesso sarà pienamente responsabile, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., di qualsiasi condotta posta in essere da tali soggetti in violazione di quanto previsto dalla presente Clausola;
 - e. concludere accordi direttamente con il Personale di Acqualatina, suoi Familiari e/o società ad essi riconducibili.

Nell'ipotesi in cui il [Fornitore] sia un ente pubblico, resta ferma l'inapplicabilità delle previsioni di cui alle precedenti lettere (a) e (b) limitatamente ai contatti con Pubblici Ufficiali necessari per lo svolgimento delle attività pubbliche di carattere istituzionale dell'ente stesso e per l'esecuzione del presente [Contratto].

5. Il [Fornitore] si impegna a comunicare senza indugio alla Società qualsiasi richiesta, tentata richiesta, condotta, dazione o promessa ricevuta o di cui è venuto a conoscenza in violazione a quanto previsto dalle Leggi Anticorruzione, dallo Standard di Compliance Anticorruzione, dal Codice Etico e Modello 231, che contiene la sezione relativa alla prevenzione ed il contrasto della corruzione e la sezione sulle segnalazioni, dalla Politica aziendale, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. qualsiasi richiesta o tentata richiesta di denaro, provvigioni, emolumenti o altre utilità (ivi compresi regali, intrattenimenti, viaggio o qualsiasi altro tipo di beneficio, anche di modico valore o non patrimoniale) ricevuta da Pubblici Ufficiali, da un qualunque soggetto privato nonché da Personale di Acqualatina, loro Familiari e/o da società ad essi riconducibili, in relazione (implicita o esplicita) alle attività previste dal presente [Contratto];
 - b. qualsiasi regalo, intrattenimento, viaggio o altro tipo di beneficio, anche non patrimoniale a favore del Personale di Acqualatina, loro Familiari e/o società ad essi riconducibili;
 - c. qualsiasi intermediario/consulente commerciale utilizzato dal [Fornitore] allo scopo di intrattenere i rapporti con Acqualatina e/o di agevolare la conclusione di affari con Acqualatina;

d. qualsiasi promessa/offerta/dazione (o relativo tentativo) di denaro, provvigioni, emolumenti o altre utilità (ivi compresi regali, intrattenimenti, viaggio o qualsiasi altro tipo di beneficio, anche di modico valore o non patrimoniale) che il [Fornitore] (o suoi membri degli organi sociali, rappresentanti, dipendenti, collaboratori, consulenti e Familiari) abbia ricevuto da Acqualatina o suoi Familiari o società ad essi riconducibili, in relazione (implicita o esplicita) alle attività oggetto del presente [Contratto] e da questo non prevista.

Le comunicazioni di cui alla presente Clausola dovranno essere inviate usando i canali di segnalazione così come di volta in volta risultanti sul predetto sito web della Società (www.acqualatina.it).

6. Nel caso in cui la Società abbia un ragionevole sospetto di una violazione della presente Clausola, il [Fornitore] dovrà permettere alla Società e/o al Revisore da questa individuato a tal fine, di effettuare verifiche (anche documentali e contabili) del corretto adempimento della presente Clausola.
7. Le Parti concordano che l'inosservanza, anche parziale, di quanto previsto dalla presente Clausola costituisce grave inadempimento al [Contratto] che ne legittima la risoluzione immediata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. Ferma restando tale facoltà di risoluzione, alla Società è riservato anche il diritto di sospendere l'esecuzione del [Contratto] o di recedere unilateralmente dallo stesso, anche in corso di esecuzione, in presenza di notizie inerenti circostanze di fatto o procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente desumersi l'inosservanza della presente Clausola e derivanti da situazioni già note e verificabili (quali, ad esempio, l'avvio di procedimenti giudiziari a carico del [Fornitore]). L'esercizio dei diritti sopraindicati avverrà a danno del [Fornitore] e quest'ultimo dovrà risarcire tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, e così a titolo esemplificativo dovrà pagare alla Società tutte le maggiori spese e costi derivanti o conseguenti, dalla violazione o inosservanza di cui sopra. Inoltre, il [Fornitore] sarà responsabile per qualsiasi evento o conseguenza pregiudizievole o danno di qualsiasi natura causato a terzi dalla inosservanza della presente Clausola e sarà obbligato a manlevare e tenere indenne la Società a fronte di qualsivoglia azione, richiesta, domanda di terzi derivante da tale inosservanza o violazione.